

a proporre un provvedimento che facendo cessare la proroga di cui al decreto, n. 324, prima citato, consenta di bandire e tenere le elezioni prima del prossimo autunno.

« *Il sottosegretario di Stato
per le antichità e le belle arti*
« ROSADI ».

Colonna di Cesarò. — *Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* — « Per sapere se sia vero che intenda indire le elezioni comunali nel comune di Roccalumera, senza prima procedere all'esecuzione della legge che separa da detto comune l'altro di Pagliara.

RISPOSTA. — « In merito alla suddetta interrogazione il prefetto di Messina ha riferito quanto segue :

« Elezioni amministrative Roccalumera erano state effettivamente fissate per 18 aprile prossimo. Senonchè con espresso di Stato 15 maggio scorso, n. 82/17 gab., nel proporre nomina a Commissario prefettizio Giuseppe Condò, questo Ufficio esprimeva convincimento che non si potesse procedere elezioni nella data fissata non essendo ancora definita pratica per delimitazione territorio capoluogo e frazione Pagliara eretta in comune autonomo e per ripartizione rispettivi patrimoni. In proposito richiamo pure espresso 31 ultimo scorso n. 82/10 gabinetto, con cui fu avvertito che convocazione elettori Pagliara per nomina rappresentanti nelle operazioni delimitazione e riparto è fissata per 13 giugno corrente. Comunque ora in seguito recenti disposizioni ministeriali elezioni sono naturalmente differite a tempo indeterminato anche per Roccalumera ».

« *Il sottosegretario di Stato per l'interno*
« CORRADINI ».

Cosattini. — *Ai ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — « Per sapere quali provvedimenti intendano adottare per impedire che le forze idrauliche derivabili dall'alto Isonzo siano accaparrate e monopolizzate da imprese di privata speculazione prima che nella Venezia Giulia possano essere ricostituite le Amministrazioni provinciali e comunali, le quali, giusta le manifeste aspirazioni di quelle popolazioni, potranno assumerne in breve lo sfruttamento nel pubblico interesse ».

RISPOSTA. — « Le domande di privati, per derivazioni d'acqua, nelle nuove provincie, sono state prese in considerazione solo recentemente, cioè in seguito alla pubblicazione del regio decreto-legge 28 marzo 1920, n. 401. Quelle presentate anteriormente non furono ammesse all'istruttoria, stante una disposizione del Comando Supremo, che vie-

tava di dar corso alle domande suddette, durante il periodo di armistizio.

« Nessuna richiesta risulta finora giunta nel senso accennato dall'onorevole interrogante dalle popolazioni della Venezia Giulia, alle quali, d'altra parte, non è impedito di avanzare istanze dirette ad ottenere la derivazione di forze idriche dal bacino dell'alto Isonzo, a mezzo delle attuali Amministrazioni provinciali e comunali, per impedire le speculazioni di privati.

« Non si mancherà peraltro di prendere in esame le circostanze ora fatte presenti, per lo studio di eventuali provvedimenti, a tutela degli interessi delle popolazioni delle nuove provincie.

« *Il sottosegretario di Stato
per la Presidenza del Consiglio dei ministri*
« PORZIO ».

Costa. — *Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e al commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari.*

— « Per sapere se non intendano comprendere nel decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ovvero nel decreto Reale 20 luglio 1919, n. 1232, anche gl'impiegati borghesi delle Commissioni requisizione cereali per il godimento caroviveri — analogamente a quanto è stato fatto per il personale avventizio straordinario ed assimilato di tutte le amministrazioni dello Stato — quando ad essi si fa pagare la ricchezza mobile, e dopo che l'intendenza di finanza di Caltanissetta all'uopo interpellata ha ritenuto che nelle Commissioni requisizioni cereali ci è continuità di lavoro.

« Aggiunge « doversi conciliare il criterio del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, con le disposizioni contenute a pagina 21, nota 2^a delle norme tecniche amministrative contabili per la requisizione cereali, secondo cui per il personale civile avventizio si dovrà chiedere l'autorizzazione per l'assunzione, al Ministero per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, a cui carico sono i relativi assegni ». E ciò ai fini dei rapporti giuridici con l'amministrazione dello Stato, quali sono prospettati nel citato decreto Reale 30 luglio 1919, n. 1232 ».

RISPOSTA. — « Presso le Commissioni di requisizione cereali, come del resto presso tutti gli altri uffici locali dell'Amministrazione degli approvvigionamenti e consumi, non prestano servizio impiegati avventizi, per le cui nomine occorre un decreto Reale, promosso dal Ministero del tesoro bensì impiegati diurnisti, nominati senza alcuna formalità, e alle condizioni fissate in base alla libera contrattazione, direttamente dalle autorità preposte alla gestione locale degli approvvigionamenti e consumi, con retribuzione mensile, approvata caso per caso dall'Amministrazione cen-